



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 10 DEL 17-02-2023

**OGGETTO:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 28.03.2022

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di Febbraio, con inizio alle ore 14:18, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA		X
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE	X	
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO	X		17	CAGGIARI ANTONIO	X	
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PIZZUTO LUCA	X	
7	PILI ALBERTO	X		20	SESTU MATTEO	X	
8	FRATERNALE IVONNE	X		21	MEREU SANDRO	X	
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA	X	
10	FRONTERRE' DIEGO	X		23	GARAU DANIELA	X	
11	GRUSSU LUCA	X		24	ATZORI MONICA	X	
12	CARIA MANUELA	X		25	MELE DANIELE		X
13	CARIA SILVIA	X					

N° Presenti: 23 – N° Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 6 dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla Deliberazione di C.C. n. 17 del 28.03.2022";

L'Assessore Stivaletta illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che nel corso della seduta sono stati depositati due emendamenti; ricorda che il comma 5, dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che le proposte di variazione di lieve entità possano essere presentate per iscritto al Presidente anche nel corso della seduta. Chiede pertanto l'intervento del Segretario generale, dott.ssa Antonella Marcello, al fine di esprimere un parere sulla lieve entità o meno degli emendamenti depositati.

La Dott.ssa Marcello evidenzia come gli emendamenti che riguardano i regolamenti sui tributi non possano essere considerati di lieve entità in quanto, sugli stessi, vige un principio di riserva di legge relativo e inoltre l'importanza di tali atti emerge anche dal fatto che oltre al parere di regolarità tecnica e contabile sia necessario il parere dell'organo di revisione. Conclude affermando che non si possa prescindere da tale parere e pertanto questi emendamenti come qualsiasi emendamento relativo a tali atti non possono mai essere considerati di lieve entità a prescindere dal loro contenuto.

Intervengono nel dibattito:

- Il Consigliere Arru evidenzia come sulla questione dei passi carrabili probabilmente sarebbe stata opportuna un'informazione diversa per i cittadini; auspica che qualsiasi entrata, derivante da una qualsiasi tipologia di tassazione sui cittadini, venga dalla Giunta Comunale utilizzata a favore della cittadinanza in modo tale che abbiano un ritorno in termini di miglioramento dei servizi rivolti agli stessi.
- Il Consigliere Guadagnini evidenzia come il discorso fatto dall'Assessore in merito alle esigenze di bilancio abbia un senso solo in presenza di un giustificato ritorno a favore della cittadinanza, ossia, è legittimo vengano pagati i servizi, se questi esistono. Sottolinea come non sia chiara la disciplina dei passi carrabili non autorizzati e non voluti dal cittadino. Ricorda come Carbonia sia peculiare anche per il fatto che il 60% delle abitazioni presenti in città sia di proprietà di AREA o siano state dal cittadino acquistate da AREA. Afferma che i consiglieri stanno cercando di approfondire l'argomento ed evidenzia le difficoltà incontrate, anche dovute al fatto, che gli stessi funzionari preposti a dare risposte abbiano difficoltà nel fornirle. Al riguardo lamenta che l'assenza, pur legittima, di un dipendente crei disagi nel reperire le adeguate informazioni e/o risposte ed evidenzia come il servizio debba ugualmente essere dato al cittadino. Prima di procedere alla votazione chiede chiarimenti sull'art 28, comma 1, lett. d, del regolamento ed in particolare sulla mancata previsione di una diversificazione delle zone.
- La Consigliera Garau ricorda come la questione fosse già emersa nel marzo 2022, quando in occasione dell'approvazione del regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, di cui nell'odierna seduta si discute la modifica, sia stata l'unica a votare contro. Ritiene irrazionale l'atteggiamento dell'amministrazione che ha inviato circa cinque mila avvisi di pagamento per presunti passi carrabili non autorizzati e quindi "abusivi", ed evidenzia come il cittadino non sia tenuto a pagare nell'ipotesi in cui, ad esempio, non abbia eseguito opere di abbassamento del cordolo del marciapiede ma si sia trovato in una situazione di fatto, per opere non richieste, non eseguite e talvolta fatte dalla stessa amministrazione. Chiede l'annullamento in autotutela delle cartelle dove non vi è, da parte del cittadino, violazione di norme di legge in quanto lo stesso non ha eseguito alcuna opera, evidenziando il fatto che l'amministrazione rischia di esporsi ad un enorme dispendio di risorse economiche in cause giudiziarie che graveranno da ultimo sugli stessi cittadini. Lamenta inoltre che, per le occupazioni permanenti dei passi carrabili non vi sia una suddivisione della città in zone differenti, con importi di tariffazione differenti, ma la riduzione del 60% viene applicata come se tutti i passi carrabili rientrassero nella "zona 1" ossia la più cara, parificando la concessione di un passo carraio in via Gramsci con una concessione in una zona decentrata o periferica. Evidenzia, inoltre, una discriminazione nei confronti di coloro che occuperanno il suolo pubblico in maniera temporanea, i quali non potranno essere interessati dalla riduzione del 60%, prevista esclusivamente a favore delle occupazioni permanenti. Chiede, pertanto, il ritiro dell'atto, oggetto di discussione, al fine di porre rimedio a tali situazioni di iniquità. In merito alle affermazioni dell'Assessore Stivaletta lamenta che i servizi in città non vengano migliorati ma si parli esclusivamente di chiusure di servizi.

- Il Consigliere Sestu lamenta la mancata centralità del ruolo del consiglio comunale in quanto per l'ennesima volta una proposta di emendamento non potrà essere discussa e votata dall'aula in quanto la parte tecnica ha espresso parere contrario: comunica infatti che una proposta di emendamento, presentata dai gruppi Articolo Uno e Movimento Cinque Stelle, entro i termini regolamentari, ha avuto parere contrario da parte della Dott.ssa Pillola e questo ne impedisce la discussione in aula al pari dei due emendamenti depositati nell'odierna seduta nei quali veniva chiesta una riduzione del 99%. Afferma non vi sia un'equa considerazione delle opposizioni consiliari e chiede che il rispetto delle previsioni regolamentari si abbia sempre, evidenziando il mancato rispetto dei termini previsti per le risposte agli atti ispettivi. In merito alla proposta oggetto di dibattito, ringrazia l'Assessore per aver detto chiaramente che la modifica al Regolamento, sia stata dettata dalla necessità di fare cassa e lamenta le modalità con le quali, il 15 dicembre, sia stato chiesto ai cittadini di regolarizzarsi. Conclude chiedendo alla Giunta e alla maggioranza di rinunciare a portare avanti tale Regolamento in quanto secondo l'interpretazione data dall'amministrazione, qualsiasi cancello rappresenta un'automatica autorizzazione per un passo carrabile, a prescindere che si tratti di centro città, periferia o frazione.

- La Consiglieria Atzori ringrazia il Presidente della Terza Commissione Consiliare per il lavoro certosino fatto ed evidenzia d'averlo, in commissione, votato favorevolmente all'istituzione dei passi carrabili in quanto non vi era l'intento di "fare cassa" come emerso, invece, dalle dichiarazioni del sindaco di qualche giorno fa e dalle odierne parole dell'Assessore Stivaletta. Afferma che i commissari della Terza Commissione abbiano avuto esclusivamente l'intento di regolamentare i passi carrabili al fine precipuo di tutelare i cittadini che avessero un passo carrabile autorizzato facendo cessare le ipotesi di abusivismo. Lamenta la mancata risposta data alla Commissione circa le competenze sul ripristino dei marciapiedi nei casi in cui il cittadino non abbia eseguito opere e non abbia né richiesto né voluto un passo carrabile e auspica che si riesca ad avere un incontro con Abaco, più volte richiesto. Dichiarata astensione in quanto è emerso che il regolamento verrà modificato esclusivamente per fare cassa.

- Il Consigliere Grussu concorda con quanto affermato dalla Consiglieria Atzori sul lavoro fatto in seno alla Terza Commissione e sugli intenti dei Commissari. Dichiarata che occorre prendersi delle responsabilità per essere stati, forse, superficiali sulla questione dei passi carrabili ribadendo che l'intento dei commissari fosse esclusivamente quello di tutelare coloro che avevano un passo carrabile autorizzato e sanzionare coloro che pur avendo un cartello, non avessero mai richiesto la relativa autorizzazione, e non avessero mai pagato quanto dovuto. Rileva che l'unica colpa che può essere data ai commissari sia stata quella di non aver avuto adeguate competenze per comprendere una materia interdisciplinare che investe non solo i tributi ma anche la polizia locale e l'ufficio urbanistica. Varie sono state le domande- afferma- che si sono posti i commissari da dicembre in poi, data in cui Abaco ha iniziato ad inviare gli avvisi di pagamento, in merito ad esempio alle procedure di autorizzazione e nell'intento di evitare di gravare sugli uffici con procedure farraginose si è ipotizzato di snellire il procedimento autorizzatorio dando mandato alla stessa Abaco. Conclude affermando che nel momento in cui ha espresso parere favorevole all'atto non era nella sua volontà far pagare a tutti indistintamente considerando passo carrabile autorizzato qualsiasi cancello che potesse essere attraversato da un'auto e pertanto alla luce di quanto emerso nel dibattito dichiara di non essere in grado di votare favorevolmente all'atto e chiede ai consiglieri di maggioranza di prendere del tempo per riflettere e approfondire meglio la questione evitando azioni inique a carico dei cittadini.

- Il Consigliere Vella, ad integrazione di quanto detto dal Consigliere Grussu, evidenzia che quando la commissione ha affrontato la questione dei passi carrai l'intento precipuo fosse quello di porre rimedio all'anarchia imperante in città e il costo ipotizzato era di dieci centesimi al giorno per un totale annuo di circa trentasei euro. Rispondendo anche alle richieste del Consigliere Guadagnini, evidenzia come non esista un canone sul passo carraio ma esso viene considerato un'occupazione permanente del suolo pubblico con un costo di trenta euro a metro; conseguentemente in commissione si è deciso di non fare una differenziazione a zone ma di scegliere di applicare il 60% di riduzione, per i passi carrabili autorizzati, considerando esclusivamente la zona 1 e determinando il costo di circa trentasei euro di cui si è parlato. In Commissione si è ritenuto giusto che i cittadini contribuissero all'usura che il passaggio di auto determina sul marciapiede migliorando tale aspetto e utilizzando le entrate anche per la manutenzione dei marciapiedi stessi. Da quando si è avuta notizia dell'affidamento ad Abaco, è stata evidenziata la necessità di un censimento dei passi carrai, autorizzati e non, mentre ad oggi si ha soltanto una mappatura

degli stessi, fatta dalla concessionaria del tributo, che si ipotizza corretta e a cui, martedì p.v., si chiederà conto in occasione dell'incontro già programmato, in seduta congiunta tra la terza e la seconda commissione consiliare. Ritiene che la questione sia spinosa anche per il fatto che negli ultimi vent'anni vi sia stata un'anarchia e nessuno ha pagato per il servizio usufruito evidenziando l'atteggiamento di alcuni proprietari che rivendicano diritti sul suolo pubblico pur non avendo un passo carrabile autorizzato. Sottolinea che tutti i consiglieri abbiano a cuore la questione e che oggi vi è, rispetto allo scorso anno, una maggiore contezza della situazione che consentirà di arrivare al 2024 con un regolamento preciso che dia maggiore tutela ai proprietari di passi carrai autorizzati, individuando e sanzionando gli abusi.

- Il Consigliere Caggiari dichiara di non concordare con quanto affermato dal consigliere Vella e sul fatto che la presenza di un'entrata sul marciapiede giustifichi l'imposizione del pagamento dell'occupazione permanente del suolo pubblico. Propone il ritiro dell'atto da parte della Giunta anche in vista della riunione prevista per martedì con il responsabile di Abaco.

- Il Consigliere Floris dichiara di non condividere alcune affermazioni emerse in aula e in particolare quando si è parlato di superficialità affermando *"ho votato l'atto con superficialità"*. Afferma che quando si valuta di istituire nuove tasse a carico del cittadino non si può dire che un atto sia stato trattato con superficialità ricordando che tutti i presenti, ad esclusione della Garau, hanno votato favorevolmente. Chiede una sospensione della seduta anche al fine di avere chiarimenti in merito alla tariffazione unica prevista dall'art. 28.

- Il Consigliere Lai evidenzia come il regolamento preveda espressamente che il canone per l'occupazione sia dovuto dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o dichiarazione ed in mancanza dall'occupante di fatto anche abusivo in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico come risultante dal provvedimento amministrativo e dal verbale di rilevazione e ritiene, pertanto, non corretta la richiesta di pagamento anche a coloro che non avevano richiesto alcuna autorizzazione e non esercitano di fatto alcuna occupazione del suolo pubblico. Evidenzia il lavoro fatto dalla terza commissione consiliare, nella quale sin dall'approvazione del regolamento ha chiesto che il tributo partisse dal primo gennaio 2023 in modo che la Giunta e il Consiglio avessero il tempo per predisporre gli atti necessari a disciplinare la fattispecie dei passi carrabili e le modalità di concessione. Tali richieste sono rimaste inascoltate con il conseguente invio da parte del concessionario del servizio di riscossione degli avvisi di pagamento anche per l'anno 2022. Sottolinea come le affermazioni dell'Assessore Stivaletta sembravano voler addebitare la responsabilità del caos alla Giunta Massidda: al riguardo evidenzia che il regolamento approvato nel 2021 conteneva l'ipotesi della tassazione dei passi carrabili ma l'art. 19 inseriva tale tassazione fra quelli esenti dal canone in quanto, come ribadito in altre occasioni, il Movimento Cinque Stelle riteneva e ritiene necessario e imprescindibile che la materia sia oggetto di un apposito regolamento a cura dell'ufficio competente. Ribadisce non possano essere equiparati i titolari di concessione a coloro che non hanno alcuna intenzione di chiederla o a chi espone un passo carrabile abusivamente ovvero ha apportato modifiche alla sede stradale per accedere alla proprietà. Si unisce alla richiesta di altri consiglieri affinché l'atto oggetto della discussione venga ritirato.

Alle ore 17,22 esce il Consigliere Grusso.

- Il Consigliere Pizzuto lamenta l'inemendabilità da parte del consiglio comunale e dell'opposizione di qualsiasi atto sottoposto all'attenzione del consesso, in quanto, ad ogni emendamento presentato, per ragioni tecniche, viene impedita la discussione in aula. Afferma d'aver presentato un emendamento allo scopo di stralciare dal regolamento tutto ciò che riguardasse i passi carrabili e consentire un azzeramento della fattispecie e la costruzione di una disciplina apposita, come più volte richiesto anche in terza commissione. Tale emendamento non è stato ammesso alla discussione in aula in quanto la dirigente del servizio finanziario ha espresso parere contrario adducendo quale motivazione il fatto che i passi carrabili sono comunque una generica occupazione di suolo pubblico e pertanto bisognerebbe emendare l'esenzione. Ritiene tale motivazione discutibile anche in considerazione del fatto che il codice della strada è del 1992 e auspica che non si intenda procedere alla richiesta di pagamento anche degli ultimi dieci anni. Ricorda, inoltre, la non ammissione alla discussione anche dei due emendamenti presentati nel corso dell'odierna seduta per la mancanza del parere dell'organo di revisione oltre a quello tecnico contabile della dirigente competente. Al riguardo ribadisce la richiesta, già fatta in altre occasioni, della presenza in aula dei dirigenti quando vi sono atti complessi come quello oggetto di discussione e della

necessità che nelle competenti commissioni sia garantita la presenza, quantomeno dei funzionari, non potendo avere i consiglieri competenze specifiche su temi complessi come il codice della strada o il codice della pubblicità. Ringrazia l'Assessore Stivaletta per l'intervento e per aver detto espressamente che l'intento della Giunta fosse quello di introdurre una nuova tassa per esigenze del bilancio ed evidenzia, in accordo con quanto detto dal consigliere Grussu, che durante i lavori della commissione non vi sia mai stato tale intento, ma si volesse esclusivamente normare il "cartello" senza istituire una "tassa sul cancello". Chiede, se si vuole evitare l'introduzione di una tassa iniqua, il ritiro dell'atto al fine di consentire un supplemento di confronto rimarcando che il voto favorevole, nel marzo 2022, dei gruppi Articolo 1 e Movimento Cinque Stelle avesse lo scopo di far cessare azioni di abusivismo sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico e non imponere una nuova tassa rivolta a tutti i cittadini che accedono alla loro abitazione tramite un cancello.

Il Presidente, in merito all'intervento del consigliere Pizzuto che lamenta un veto nei confronti degli emendamenti presentati dall'opposizione, ricorda che il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale e il suo ruolo sia quello di tutelare le prerogative dei consiglieri comunali garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni nel rispetto in primis del regolamento del consiglio comunale; evidenzia al riguardo che tali disposizioni non siano imm modificabili, che ciascun consigliere possa presentare proposte di deliberazione tese a modificarle, che se, tali proposte saranno condivise dalla maggioranza del consiglio, saranno democraticamente approvate. Evidenzia la gravità delle affermazioni tese a mettere in dubbio la legittimità del parere espresso dal dirigente competente, lasciando intendere vi sia un condizionamento della parte politica: respinge totalmente tali affermazioni affermando che, il suo ruolo impone il rispetto di regole e se, si ritiene che tali regole non siano rispettate si possano intraprendere tutte le azioni ritenute opportune. In merito alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, chiarisce che esiste già un regolamento, votato nel marzo 2022 da tutto il Consiglio, ad esclusione della consigliera Garau, e la modifica proposta, prevede per il 2023 una riduzione, per tutti, del 60%: non votando la modifica, non si dichiara di essere contro i passi carrabili, ma si dichiara di essere contro alla riduzione del 60% per tutti.

Alle ore 17,38 sospende la seduta.

Alle ore 18,00 il Presidente invita il Segretario generale a procedere all'appello nominale dal quale risulta:

CONSIGLIERI PRESENTI	20	
CONSIGLIERI ASSENTI	5	Grussu, Diaferia, Caggiari, Vincis, Mele

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, prosegue i lavori del consiglio dando la parola alla Giunta.

Il Sindaco evidenzia come dal dibattito siano emerse una serie di considerazioni che saranno utili anche in una fase successiva all'approvazione dell'atto e di cui si terrà conto in eventuali proposte di modifica. Afferma che l'atto anche se indirizzato strumentalmente all'introduzione di una tassa, si renda necessario al fine di colmare un vuoto normativo, come si sta procedendo in tutti i comuni di media- grande dimensione, ricordando al riguardo che i problemi emersi nel corso del presente dibattito si siano avute, ad esempio, a Quartu nel 2021. In accordo con quanto detto dal Presidente prima della sospensione rimarca come l'atto, di cui si chiede l'approvazione, sia teso a ridurre il peso dell'onere a carico del cittadino ed è pertanto migliorativo rispetto al regolamento approvato a marzo 2022 da tutto il consiglio, con l'eccezione della consigliera Garau.

Intervengono per dichiarazioni di voto:

- La Consigliera Garau ringrazia il consigliere Grussu, che con un atto di grande umiltà si è assunto la responsabilità delle proprie azioni e anziché edulcorare un errore grossolano ha avuto il coraggio di chiedere ai colleghi della maggioranza di prendere del tempo per riflettere ritirando un atto che si afferma dovrà essere modificato con ulteriore dispendio di risorse economiche e umane. Dichiarando voto contrario per le ragioni già espresse in fase di dibattito auspicando il ritiro dell'atto e l'annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento illecitamente inviati.
- La Consigliera Caria Silvia dichiara voto favorevole in quanto l'approvazione della modifica, oggetto della proposta di deliberazione, comporta una riduzione del 60% rispetto all'onere attualmente a carico del cittadino.
- La Consigliera Atzori chiede di intervenire in risposta alle affermazioni del Presidente del

Consiglio prima della sospensione della seduta, che afferma sia prerogativa dei consiglieri presentare emendamenti e/o proposte di modifica. Chiede al riguardo sia messo a verbale che, con le commissioni consiliari competenti sono state presentati emendamenti alla proposta di modifica del vigente Regolamento del consiglio comunale e non si comprendono le ragioni per cui si sia bloccato l'iter di modifica.

- Il Presidente del Consiglio chiarisce, d'aver parlato di proposta di deliberazione che trattasi di fattispecie diversa rispetto alla presentazione di un emendamento ad una proposta presentata da altri.
- Il Consigliere Guadagnini dichiara voto favorevole in quanto la modifica dell'art. 28 del vigente regolamento comporta una riduzione del 60% rispetto all'onere attualmente a carico del cittadino. Auspica, rivolgendosi al Sindaco e alla Giunta, che vi sia un impegno degli stessi per garantire che ai cittadini vengano date, da parte degli uffici, risposte chiare ed univoche sulla questione.
- Il consigliere Floris dichiara voto favorevole per le ragioni, già espresse da alcuni colleghi della maggioranza, in merito alla scontistica del 60% a decorrere dal 01.01.2023;
- Il Consigliere Pizzuto chiede d'aver dei chiarimenti in merito alla possibilità per la minoranza di presentare e discutere in consiglio comunale emendamenti alle proposte di deliberazione ed auspica che possa aversi, come più volte richiesto, la presenza, sia in consiglio sia nelle commissioni, dei dirigenti allorquando si discutono atti particolarmente complessi. Dichiarando voto contrario, per le ragioni già espresse nella fase del dibattito e in disaccordo con quanto affermato da alcuni consiglieri di maggioranza afferma che tecnicamente appare si stia votando una riduzione ma in realtà si stia procedendo all'introduzione di una nuova tassa, non progressiva ed iniqua in quanto funzionale alle esigenze del bilancio.

Alle ore 18,26 esce la Consiglieria Atzori

- Il consigliere Lai dichiara voto contrario evidenziando la necessità di un apposito regolamento dei passi carrabili e che nell'atteggiamento della maggioranza e della Giunta non vi sia alcun intento di porre rimedio agli errori fatti per l'anno 2022 ed ora per l'anno 2023.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	19	
Consiglieri assenti	6	Grussu, Diaferia, Caggiari, Vincis, Mele, Atzori
Consiglieri favorevoli	14	
Consiglieri contrari	5	Pizzuto, Sestu, Mereu, Lai, Garau

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il parere dell'organo di revisione;
- l'esito della votazione;

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 6 dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla Deliberazione di C.C. n. 17 del 28.03.2022";

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

La votazione, per appello nominale, per l'immediata esecutività, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	19	
Consiglieri assenti	6	Grussu, Diaferia, Caggiari, Vincis, Mele, Atzori
Consiglieri favorevoli	14	
Consiglieri contrari	5	Pizzuto, Sestu, Mereu, Lai, Garau

Pertanto,

visto l'esito della votazione,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della deliberazione di approvazione della sotto riportata proposta recante per oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla Deliberazione di C.C. n. 17 del 28.03.2022".

---

Proposta N. 6 del 07-02-2023, redatta dall'Ufficio TRIBUTI

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 28.03.2022.

#### IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal quale si evince che il canone in oggetto può essere disciplinato dal Comune con proprio Regolamento ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n.446/1997;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione del Canone Unico patrimoniale" con cui si è proceduto, a seguito dell'entrata in vigore di alcune modifiche normative, ad approvare il nuovo regolamento che ha sostituito quello approvato con la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021;

Tenuto conto che è necessario modificare il regolamento approvato con la succitata Deliberazione di C.C. n. 17 del 28.03.2022, per renderlo più rispondente ad alcune nuove esigenze;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e, in particolare, gli articoli:

#### A) Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;

b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;

c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

- d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 60% qualora gli stessi risultino regolarmente autorizzati; Per i passi carrabili non è prevista la suddivisione in zone, ma si applica una tariffa unica prendendo come base tariffaria quella prevista per la zona 1;
- e) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- f) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50%;
- g) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%. Tale riduzione non si applica alle occupazioni di mercato giornaliero di cui all'art. 4, commi da 2 a 5, del vigente 24 regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;
- h) Per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi si applica una riduzione del 50% per le occupazioni effettuate dal mese di maggio al mese di settembre; una riduzione del 70% per le occupazioni effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile;
- i) Per le occupazioni effettuate da soggetti privati che in seguito ad accordo istituzionale svolgono un servizio pubblico si applica una riduzione del 50%;
- j) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresa posa di cavi e condutture si applica una riduzione del 10%; l) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 50%;
- m) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- n) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione del 50%;
- o) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- p) Occupazioni effettuate con colonnine per ricarica elettrica dei veicoli, si applica una riduzione del 80%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

## B) Articolo 29 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei vari regolamenti;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;



- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- n) occupazioni effettuate con colonnine per ricarica elettrica di veicoli elettrici di qualsiasi specie, fornita gratuitamente;
- o) le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo;
- p) le occupazioni commerciali, artigianali e produttive in genere, realizzate in occasione delle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale per la promozione territoriale e la valorizzazione delle produzioni locali;
- q) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste per quanto riguarda i mestieri girovaghi ed artistici non superiori a 1 ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione. Per quanto riguarda attività di commercio in forma itinerante, gli operatori devono sostare solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti, con obbligo di spostamento di almeno 1000 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale;
- r) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- t) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- u) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 6 metri quadrati;
- v) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- w) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- x) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- y) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- z) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua

l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

aa) le diffusioni pubblicitarie da tenersi nel perimetro autorizzato alla manifestazione con occupazioni temporanee, effettuate da comitati associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati di categoria, associazioni culturali, filantropiche o comunque a qualunque altro ente che non abbia scopo di lucro che ponga in essere iniziative o manifestazioni regolarmente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico.

Ritenuto opportuno di dover modificare il sopra indicato art. 28 comma 1 lettera d) eliminando l'inciso: "qualora gli stessi risultino regolarmente autorizzati";

Ritenuto, altresì, opportuno modificare il sopra indicato art. 29 comma 1 lettera i) sopprimendo l'inciso: "purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati";

Considerato, pertanto, di dover modificare i sopra richiamati articoli nel modo indicato e riassunti, in riferimento alla sola modifica, nella nuova formulazione di cui a seguire:

1) Art. 28 comma 1 letterad): "Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 60%; per i passi carrabili non è prevista la suddivisione in zone, ma si applica una tariffa unica prendendo come base tariffaria quella prevista per la zona 1";

2) Art. 29 comma 1 lettera i): "le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale;

Visto l'allegato schema di regolamento per l'applicazione del Canone Unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportante le suindicate modifiche all'articolo 28 comma 1 lettera d) e all'art. 29 comma 1 lettera i);

Visto l'allegato A al Regolamento contenente le zone del territorio comunale soggette all'applicazione delle diverse tariffe del canone, che non viene modificato;

Considerati altresì,

l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Acquisiti i pareri favorevoli: - sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del III Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare le seguenti modifiche all'articolo 28 comma 1 lettera d) e all'art. 29 comma 1 lettera i) del "Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale" di cui alla Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28/03/2022:

1) Art. 28 comma 1 lettera d): "Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 60%; Per i passi carrabili non è prevista la suddivisione in zone, ma si applica una tariffa unica prendendo come base tariffaria quella prevista per la zona 1";

2) Art. 29 comma 1 lettera i): "le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale;

2. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1, hanno effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2023;

3. di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Alle ore 18,32 esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa